

DETERMINA N. 17/GIU DEL 23 NOVEMBRE 2022

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Pesaro, quale ente capofila dell'ATS 1, per la realizzazione del progetto "Primo festival regionale di teatro in carcere nelle Marche".

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l'articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della posizione organizzativa "Risorse finanziarie" dell'Assemblea legislativa regionale, prevista dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Pesaro, quale ente capofila dell'ATS 1, per la realizzazione del progetto "Primo festival regionale di teatro in carcere nelle Marche" che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa derivante dall'accordo di cui al punto 1., quantificata nell'importo massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2022;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articolo 11, commi 2 e 3 e articolo 15;
- decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Articolo 5, comma 6;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 14;
- legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia). Articolo 3, comma 1;
- deliberazione amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 27 del 29 dicembre 2021 (Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale. Programma annuale e triennale di attività e di gestione 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 31 dicembre 2021, n. 39 (Bilancio di previsione 2022/2024);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 166/54 del 12 gennaio 2022 (Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale);
- legge regionale 16 giugno 2022, n. 13 (Variazione generale al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - (1° provvedimento) e modifiche normative);
- deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 231/80 del 26 luglio 2022 (Quinta variazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 del Consiglio - Assemblea legislativa regionale e del relativo documento tecnico di accompagnamento).

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.

Nello svolgimento di detti compiti in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro (articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 23/2008).

Il Comune di Pesaro, quale Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 1, nell'ambito delle competenze che gli sono proprie e del rispetto delle sue finalità statutarie, è da sempre referente del Progetto regionale "Il teatro in carcere" il quale, successivamente alla sottoscrizione del Protocollo Interistituzionale (che ha dato avvio nel 2011 all'organizzazione in rete delle attività "Progetto unitario Teatro in Carcere per le Marche" interamente finanziato dalla Regione Marche) e ad un primo periodo di sperimentazione risalente al biennio 2012/2013, ha visto la Regione finanziare la

realizzazione di laboratori teatrali in tutti gli Istituti penitenziari marchigiani nella consapevolezza che il teatro è una significativa attività trattamentale e, quindi, strada per il recupero e per la reintegrazione sociale.

Nell'accennato quadro ordinamentale si inserisce il progetto "Primo festival regionale di teatro in carcere nelle Marche", che il Comune di Pesaro, quale ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 1, in data 3 novembre 2022 (nota acquisita agli atti con protocollo 1191 del 4 novembre 2022) ha proposto al Garante al fine di realizzarlo in collaborazione.

Il progetto persegue l'obiettivo di illustrare pubblicamente, mettendo a frutto il lavoro laboratoriale sviluppato nel corso dell'ultimo decennio negli Istituti penitenziari marchigiani, come le arti sceniche, da un lato, possano avere un potenziale altamente rieducativo in un contesto complesso come il carcere, con una ricaduta positiva sulle persone private della libertà personale in termini di reintegrazione e, dall'altro, possano raggiungere l'obiettivo di abbattere il muro di separazione tra comunità civile regionale e comunità carceraria regionale attraverso la condivisione di un'esperienza. Il tutto nella consapevolezza che il linguaggio espressivo teatrale si presta al riconoscimento dei diritti delle persone, all'attivazione della trasversalità delle competenze, al riconoscimento delle differenze e agli approcci didattici di tipo cooperativo.

L'idea progettuale consiste nel realizzare il "Primo Festival regionale del teatro in carcere". La volontà è quella di coinvolgere ogni anno una diversa provincia delle Marche in modo di assicurarne la valenza regionale, a partire dalla prima edizione da svolgersi nella provincia di Pesaro ove ha sede l'Amministrazione comunale referente del progetto su citato. L'evento progettuale di interesse, in programma nei giorni lunedì 12 dicembre e martedì 13 dicembre 2022, si articola in più presentazioni artistiche (spettacoli, video, audiolibri, installazioni performative) frutto di tutte le esperienze laboratoriali attive nei sei Istituti penitenziari marchigiani. Il principale spazio scenico utilizzato è quello della Chiesa della Maddalena a Pesaro, già collaudata positivamente per tale finalità; altra probabile sede è il teatro comunale di Cagli ed inoltre sono previsti anche due accessi alle sedi degli Istituti penitenziari, rispettivamente la Casa circondariale di Pesaro e la Casa di reclusione di Fossombrone.

In merito l'articolo 15 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 determina i requisiti per la conclusione dei suddetti accordi che devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) la realizzazione di una cooperazione tra le amministrazioni, retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e finalizzata a garantire che le azioni che le stesse sono tenute a svolgere siano prestate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) lo svolgimento sul mercato aperto di meno del 20% delle attività interessate alla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il suddetto progetto per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante dei diritti dei detenuti e intende procedere ad approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli

oneri finanziari a suo carico pari ad un importo complessivo massimo di Euro 10.000,00 (diecimila/00). In merito, detta spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2022.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio è stata predisposta la presente determina. Il sottoscritto, infine, visti gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determina con riferimento alla disponibilità esistente sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), codice SIOPE 1.04.01.02.003, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale per euro 10.000,00, annualità 2022.

Il responsabile della Posizione organizzativa
Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità



tecnica in merito alla presente determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016.

**Il dirigente
Maria Rosa Zampa**

Documento informatico firmato digitalmente

La presente determina si compone di 11 pagine, di cui 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

**Il dirigente
Maria Rosa Zampa**

Documento informatico firmato digitalmente

Allegato A)

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Pesaro, quale ente capofila dell'ATS 1, per la realizzazione del Progetto "Primo festival regionale di teatro in carcere nelle Marche".

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante dei diritti dei detenuti di seguito denominato "Garante", con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale 80006310421, rappresentato dal medesimo Garante, avvocato Giancarlo Giulianelli,

E

il Comune di Pesaro, di seguito denominato "Comune", con sede a Pesaro, in Via die Partigiani n. 19, Partita IVA/C.F. 00272430414 rappresentato dal Dirigente dell'Ambito Territoriale Sociale 1, dottor Valter Chiani (giusto Decreto n. 8 del 29/09/2022),

congiuntamente indicate come "le Parti",

VISTI

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse a realizzare il Progetto "Primo festival regionale di teatro in carcere nelle Marche" (Allegato1) nel territorio ove insistono gli Istituti penitenziari di Pesaro e Fossombrone;
- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare i Progetti oggetto di questo accordo;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarli;
- il Garante ed il Comune, rispettivamente con determina n. del e con deliberazione di Giunta n. del hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. L'accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del Progetto "Primo festival regionale di teatro in carcere nelle Marche" nel territorio ove insistono gli Istituti penitenziari di Pesaro e Fossombrone, progetto che, allegato a questo accordo, ne fa parte integrante e sostanziale, ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3 (Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le azioni espressamente indicate ai commi 2, 3 e 4.
2. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e, in particolare a:
 - a) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione di Progetto in tutte le sue fasi mediante l'impiego del proprio personale e a trasmettere al Garante ogni dato o informazioni richiesti in merito all'attuazione del medesimo;
 - b) trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;
3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna:
 - a) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - a) a collaborare al buon andamento del Progetto.
4. Il Garante assicura, altresì, al Comune, a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto l'importo massimo complessivo di Euro 10.000,00 (diecimila/00). L'importo del contributo è erogato entro trenta giorni da quando al Garante perviene, da parte del Comune, la relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata dalla rendicontazione analitica delle spese sostenute e dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

Articolo 4 (Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo rispettivamente:
 - a) per il Garante, il Garante medesimo, Giancarlo Giulianelli;
 - b) per il Comune, il Dirigente dell'Ambito Territoriale Sociale 1, dottor Valter Chiani.

Articolo 5 (Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 20 dicembre 2022

Articolo 6 (Recesso)

1. Alle parti è data facoltà di recesso dall'accordo ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.

Articolo 7 (Riservatezza e Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti o circostanze di cui vengano a conoscenza in occasione della realizzazione del Progetto, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.
2. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto dell'accordo, nella piena e totale osservanza delle normative in materia di tutela e protezione dei dati personali, come indicato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Articolo 8 (Responsabilità)

1. Ciascuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dall'accordo.

Articolo 9 (Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita nella normativa richiamata, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 10 (Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione dell'accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 11 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dall'accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.



Articolo 12
(Registrazione e sottoscrizione)

1. L'accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.
2. L'accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Garante
avv. Giancarlo Giulianelli

Per il Comune di Pesaro
il Dirigente dell'Ambito Territoriale Sociale 1
dott. Valter Chiani

Allegato 1)

SCHEDA SINTETICA PROGETTO

TITOLO PROGETTO	"PRIMO FESTIVAL REGIONALE DI TEATRO IN CARCERE NELLE MARCHE".
OBIETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> - illustrare pubblicamente, attraverso i risultati conseguiti nel lavoro laboratoriale svolto presso gli Istituti penitenziari marchigiani nel corso dell'ultimo decennio, come il ruolo delle arti sceniche possa avere un potenziale altamente educativo in un contesto complesso come quello del carcere, con una ricaduta positiva sulle persone private della libertà personale destinatarie; - abbattere il muro di separazione tra comunità civile regionale e comunità carceraria regionale attraverso la condivisione di un'esperienza.
ATTIVITA' PROGETTUALE	<p>L'idea progettuale consiste nel realizzare il "Primo Festival regionale del teatro in carcere". La volontà è quella di coinvolgere ogni anno una diversa provincia delle Marche in modo di assicurarne la valenza regionale, a partire dalla prima edizione da svolgersi nella provincia di Pesaro ove ha sede l'Amministrazione comunale referente del progetto su citato. L'evento progettuale di interesse, in programma nei giorni lunedì 12 dicembre e martedì 13 dicembre 2022, si articola in più presentazioni artistiche (spettacoli, video, audiolibri, installazioni performative) frutto di tutte le esperienze laboratoriali attive nei sei Istituti penitenziari marchigiani. Il principale spazio scenico utilizzato è quello della Chiesa della Maddalena a Pesaro, già collaudata positivamente per tale finalità; altra probabile sede è il teatro comunale di Cagli ed inoltre sono previsti anche due accessi alle sedi degli Istituti penitenziari, rispettivamente la Casa circondariale di Pesaro e la Casa di reclusione di Fossombrone.</p>
RISULTATI ATTESI	<ul style="list-style-type: none"> - attivazione di un'interazione tra le persone private della libertà personale partecipanti e la comunità civile esterna al carcere; - comprensione, da parte della comunità civile esterna al carcere, della complessità dell'universo penitenziario;

	- rafforzamento della capacità di accoglienza della comunità civile nei confronti di colui che ha scontato la pena.
DESTINATARI	<u>Ultimi</u> : i detenuti degli Istituti penitenziari marchigiani; <u>diretti</u> : i liberi cittadini che grazie al Festival entrano in contatto con le realtà penitenziarie della regione
AREA TERRITORIALE DI INTERVENTO	Pesaro Fossombrone Cagli
CONTESTO SOCIALE DI INTERVENTO	Comunità territoriali ove insistono gli Istituti penitenziari di Pesaro e Fossombrone
DURATA	Novembre - 15 dicembre 2022
SOGGETTI COINVOLTI E RUOLO SVOLTO	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Comune di Pesaro</i>: soggetto promotore e responsabile del progetto. - <i>Associazione Culturale Cittadina Universitaria Aenigma</i>: soggetto attuatore e coordinatore che opera in qualità di referente unico di tutte le associazioni rappresentate, cui sono demandati i rapporti istituzionali e amministrativi con il soggetto responsabile. - <i>Associazione Compagnia teatrale La Pioletta</i>: soggetto attuatore. - <i>Associazione Dedal</i> : soggetto attuatore. - <i>Associazione culturale Sassi nello Stagno</i>: soggetto attuatore. - <i>Associazione culturale Contemporanea 2.0</i>: soggetto attuatore. - <i>Associazione culturale Art'O.</i>: soggetto attuatore.